

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Declaration made in substitution of a certification

resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000, G.U. n. 30/L del 20/02/2001, non soggetta ad
autenticazione della sottoscrizione ed esente dall'imposta di bollo
*according to Art. 46 of DPR 445 of 28/12/2000 – G. U. n. 30/L of 20/02/2001, not liable to authentication of signature,
nor to stamp duty*

Il/La sottoscritt__ rilascia la presente dichiarazione consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
The undersigned is aware of criminal liability deriving from Art. 76 of DPR 445/2000 in case of false declarations and

Si impegna a comunicare tempestivamente al CNR eventuali variazioni inerenti ai dati sottoindicati.
undertakes to promptly communicate to the CNR all future variations of information given below.

COGNOME/FAMILY NAME.....NOME/GIVEN NAME.....

DIPENDENTE CNR <i>CNR employee</i>	
---------------------------------------	--

DIPENDENTE ALTRA AMMINISTRAZIONE <i>employee of other public administration</i>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

NESSUN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE <i>no employment</i>	
-----------------------------------------------------------------	--

BORSA DI STUDIO: ITALIA.....	ESTERO.....
<i>PLACE WHERE SCHOLARSHIP HELD: IN ITALY</i>	<i>ABROAD</i>
PERIODO: DAL.....	AL
<i>PERIOD: FROM</i>	<i>TO</i>

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

CITTADINANZA

CITIZENSHIP

STATO CIVILE

CIVIL STATUS

POSIZIONE INERENTE GLI OBBLIGHI MILITARI

POSITION WITH RESPECT TO NATIONAL SERVICE

CODICE FISCALE

TAX CODE

Documento di riconoscimento

Identification document:

Godimento diritti politici SI NO

Enjoyment of political rights – Yes - No

Condanne penali SI..... NO

(in caso affermativo specificare la tipologia dell'atto illecito)

Criminal conviction – Yes – No (if yes, please specify type of offence)

Procedimenti penali pendenti SI NO

Pending proceedings – Yes - No

RESIDENTE IN ITALIA RESIDENT IN ITALY	
------------------------------------------	--

NON RESIDENTE RESIDENT ABROAD	
----------------------------------	--

ISCRITTO A AIRE* REGISTERED AIRE	
-------------------------------------	--

* ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

* REGISTRY OFFICE FOR ITALIANS RESIDENT ABROAD

SE ISCRITTO AIRE, DICHIARA DI AVER TRASFERITO ALL'ESTERO RESIDENZA E DOMICILIO SI NO

IF REGISTERED AIRE, DECLARES HE/SHE HAS TRANSFERRED ABROAD HIS/HER RESIDENCE AND DOMICILE

YES - NO

I NON RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DI BORSA **IN ITALIA** PER PIU' DI 183 GG ED INTENDONO AVVALERSI DI EVENTUALE CONVENZIONE CON IL PAESE DI PROVENIENZA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE, DEBONO PRODURRE IDONEA ISTANZA AL C.N.R.

SCHOLARS WHO ARE NOT RESIDENT IN ITALY, WHOSE SCHOLARSHIP, TO BE HELD IN ITALY, HAS A DURATION OF OVER 183 DAYS AND WHO INTEND TO BENEFIT FROM AN AGREEMENT SIGNED BETWEEN ITALY AND THEIR OWN COUNTRY IN ORDER TO AVOID DOUBLE TAXATION, MUST APPLY TO THE CNR

LOCALITÀ DI RESIDENZA C.A.P.

CITY OF RESIDENCE

POSTAL CODE

INDIRIZZO/..... N°

ADDRESS

DOMICILIO FISCALE (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA): CITTÀ.....

DOMICILE FOR TAX PURPOSES (IF DIFFERENT FROM THAT OF RESIDENCE): CITY

INDIRIZZO..... **N°**..... **C.A.P.**

ADDRESS

POSTAL CODE

RECAPITI TELEFONICI

PHONE NUMBERS

(IL BORSISTA CHE SVOLGE LA RICERCA ALL'ESTERO DEVE INDICARE IL PROPRIO RECAPITO NEL PAESE OSPITANTE)

(SCHOLARS PERFORMING RESEARCH ABROAD MUST INDICATE THEIR PHONE NUMBER/S ABROAD)

(EVENTUALE) **AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA** (INDIRIZZO COMPLETO)

Home Institute (complete address)

.....
.....

(AI FINI DELL'ACCREDITO DELL'IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO)

(THE INFORMATION BELOW IS REQUIRED FOR THE CREDIT OF THE AMOUNT OF THE SCHOLARSHIP)

C/C BANCARIO N°..... **ABI**..... **CAB**..... **CIN**

CURRENT ACCOUNT N°

BBAN

IST. DI CREDITO..... **AG.**

BANK

BRANCH

DI..... **INDIRIZZO**.....

CITY

ADDRESS

Data.....

Date

.....

(firma)
(signature)

Il CNR, ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n. 196 entrato in vigore il 01/01/04, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli interessati; tutti i dati in possesso di questo Consiglio saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

The CNR, in accordance with Legislative Decree 30/06/2003 n. 196 in force from 01/01/2004, will respect privacy of information provided by scholars; all information will be used only for the purposes linked to the management of this procedure, in observance of the law.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili dal parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Citizens of countries not part of the EU, regularly staying in Italy, may make declarations in substitution of certifications, as per Arts. 46, 47 of DPR 445 of 28/12/2000, concerning only personal situations and qualities, or facts, which could be certified by an Italian public Institution, save special statements of laws and regulations relating to immigration and condition of foreigners.

Besides the cases specified above, citizens of countries not belonging to the EU but regularly authorized to stay in Italy, may make declarations in substitution of certifications only in pursuance of international agreements between Italy and their home country.

SCHEDA INFORMATIVA
ai fini fiscali per i titolari di
borse di studio C.N.R. in Italia e all'estero
Tax form for CNR scholarship holders

Il sottoscritto (C.F.....),

The undersigned (*tax code number if held*),

titolare di Borsa di studio C.N.R.: Italia/estero

holder of a CNR scholarship to be held in Italy/abroad

RICHIEDE:

Asks:

(barrare la casella, o le caselle, corrispondenti alla propria posizione fiscale)
(tick the box or boxes in accordance with tax position)

- che, sul reddito derivante dalla attività di formazione di cui trattasi, **non venga applicata** la deduzione di cui all'art. 11 (ex art. 10bis) del T.U.I.R. ("no-tax area"); that deduction deriving from Art. 11 (former Art. 10bis) of the TUIR ("no-tax area") NOT BE APPLIED on income arising from scholarship;*

- che, sul reddito derivante dalla attività di formazione di cui trattasi, **vengano applicate** le detrazioni d'imposta di cui agli artt. 13 (ex art. 12) e/o 14 (ex art. 13) del T.U.I.R. (cfr. all. A). that tax deductions deriving from Arts. 13 (formerly 12) and/or 14 (formerly 13) of the TUIR (see annex A) BE APPLIED on income arising from scholarship*

- A tal fine, il sottoscritto correda il presente modulo di idonea richiesta completa di tutti i dati necessari. To this end, the undersigned accompanies this form with a formal request containing all necessary information.*

Data.....

Date

.....
(*firma*)
(*signature*)

Articolo 11

(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) (1)

Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

(2) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

(1) Articolo inserito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(2) Comma sostituito dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Articolo 13

*(Detrazioni per carichi di famiglia)*¹⁷

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552 (546,18 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro);

2) lire 961.552 (496,60 euro), se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 (15.493,71 euro) ma non a lire 60.000.000 (30.987,41 euro);

3) lire 889.552 (459,42 euro), se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 (30.987,41 euro) ma non a lire 100.000.000 (51.645,69 euro);

4) lire 817.552, (422,23 euro) se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000 (51.645,69 euro);

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 (210,71 euro) per l'anno 2000, lire 516.000 (266,49 euro) per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 (123,95 euro) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 (266,49 euro) è aumentato a lire 552.000 (285,08 euro), ovvero a lire 616.000 (318,14 euro) quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 (51.645,69 euro). A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:

1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico;

2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico;

3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico;

4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000 (2.840,51 euro), al lordo degli oneri deducibili.

4 Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

¹⁷ Già art. 12 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

Articolo 14
*(Altre detrazioni)*¹⁸

1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49¹⁹, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50²⁰, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
- b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
- c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
- d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
- e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) (NOTA: *REDDITI DA PENSIONI E/O ASSEGNI EQUIPARATI*), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
- b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
- c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
- d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
- e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
- f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
- g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,

concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53²¹ o di impresa di cui all'articolo 66²², spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
- b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
- c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.

NOTE:

¹⁸ Già art. 13 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

¹⁹ (Redditi da lavoro dipendente) Già art. 46 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

²⁰ (Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) Già art. 47 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

²¹ Già art. 49 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.

²² Già art. 79 del TUIR in vigore al 31 dicembre 2003.